

AVVISO ALLA CLIENTELA “PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA”

*per i servizi finanziari e di credito personale a disposizione della Clientela: Prestito personale mediante cessione di quote della retribuzione/pensione – DPR 05.01.1950 n. 180 e successive modifiche ed integrazioni, DPR 28.07.1950 n. 895, artt. 1260 e ss. c.c., DM 27.12.2006 n. 313. Prestito personale mediante Delegazione di pagamento (DPR 05.01.1950 n. 180, Artt. 1269 e ss c.c., art. 1723, 2° comma c.c.)
Ultimo aggiornamento 14-11-2009*

INDICAZIONI E INFORMAZIONI DEI DIRITTI E DEGLI STRUMENTI DI TUTELA DELLA CLIENTELA PER LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI NATURA FINANZIARIA

Il Cliente, al primo contatto con l'istituto finanziario prescelto, ha il diritto di ottenere, presso ciascun locale aperto al pubblico o per il tramite delle tecniche di comunicazione a distanza, se esistenti ed attivate, ovvero da parte degli Agenti in Attività Finanziaria degli Istituti stessi ovvero dai Mediatori Creditizi che dispongono della modulistica:

a) il presente “**AVVISO** sulle principali **NORME DI TRASPARENZA E DI TUTELA DEL CONSUMATORE**”.

b) il “**FOGLIO INFORMATIVO**”, contenente le informazioni sull'intermediario finanziario, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche, nonché sulle principali clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio.

c) l'**INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE**, ovvero, se richiesto espressamente dal Cliente, il diritto di ricevere, prima della stipulazione, una “**COPIA DEL CONTRATTO COMPLETAMENTE COMPILATA**”, tale da poter essere direttamente adottata per la sottoscrizione.

AVVISO E FOGLIO INFORMATIVO:

Le informative non hanno efficacia di offerta al pubblico. Avviso e Foglio Informativo debbono essere disponibili su supporti asportabili dal Cliente che accede presso la sede dell'Intermediario. Qualora l'offerta sia eseguita fuori sede o per il tramite di Agenti o Mediatori Creditizi, il Cliente deve ricevere la medesima documentazione. Il che dovrà risultare da attestazione di consegna. Se il Cliente entra in contatto con l'Intermediario Finanziario mediante tecniche di comunicazione a distanza, ha il diritto di ricevere le medesime informative mediante supporto cartaceo o altro supporto durevole. Riguardo alla utilizzazione della rete *Internet* o di sistemi analoghi, l'avviso e i fogli informativi sono resi accessibili dall'Intermediario direttamente sulla pagina di apertura del sito utilizzato (*home page*) e, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con i Clienti.

INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

Prima della conclusione del contratto il Cliente ha il diritto di ottenere copia completa del testo del contratto idonea per la stipula, comprensiva di un DOCUMENTO DI SINTESI redatto nel frontespizio del contratto, che espone le più significative condizioni contrattuali ed economiche. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. Il diritto di disporre preventivamente della copia completa del contratto non può essere sottoposto a termini e condizioni, ma può essere subordinato al pagamento da parte del Cliente di un rimborso delle spese. In caso di modifica delle condizioni contrattuali intervenute tra la consegna della copia ed il momento della stipula, l'Intermediario è tenuto a darne informativa al Cliente e, su richiesta di quest'ultimo, consegnare una nuova copia completa del testo contrattuale aggiornato.

CONTRATTI

I contratti sono redatti per iscritto ed includono nel frontespizio il documento di sintesi delle principali condizioni. L'inosservanza di tale forma comporta la nullità del contratto che può essere fatta valere solo dal Cliente. Il Cliente ha diritto di ottenere la copia del contratto stipulato. I contratti devono indicare: il nome della Banca e dell'Intermediario che eroga il finanziamento e i dati identificativi del Cliente; l'importo del prestito e le modalità di erogazione; il numero, l'importo e la scadenza delle singole rate di rimborso; il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora; eventuali garanzie richieste; eventuali coperture assicurative; le modalità di recesso; il TAEG e l'ISC (l'Indicatore Sintetico di Costo); il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica oltre la quale nulla è dovuto dal Cliente. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al Cliente se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.

CLAUSE INVALIDE E CAUSE DI NULLITÀ

Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione, nonché quelle che prevedono condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, sono nulle e si considerano non apposte. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali per i motivi esposti, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i criteri stabiliti dall'art. 117 del D.Lgs. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico Bancario). La possibilità di variare in senso sfavorevole al Cliente il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione, qualora sussista un giustificato motivo, deve essere indicata nel contratto con clausola approvata specificatamente. In difetto il Cliente ha facoltà di rimborsare anticipatamente il credito ovvero di risolvere anticipatamente il contratto senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. La L. 108/96 stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono usurari.

COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI SFAVOREVOLI ALLA CLIENTELA

Nei contratti di durata il Cliente ha diritto di essere informato in caso di variazioni sfavorevoli unilaterali riguardanti il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione. Tali variazioni devono essere espressamente indicate nel contratto con clausola approvata specificatamente dal Cliente. Le variazioni sfavorevoli generalizzate, ossia quelle relative ad una categoria omogenea di operazioni e servizi devono essere comunicate espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano stati osservati gli obblighi di comunicazione sono inefficaci.

COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA

Nei contratti di durata il Cliente ha il diritto di ricevere alla scadenza e almeno una volta l'anno, comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni contrattuali.

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE SU SINGOLE PRESTAZIONI

Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nella amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al momento della richiesta gli Intermediari sono tenuti ad indicare al Cliente il presumibile importo delle relative spese.

PROCEDURE DI RECLAMO

Presso la Società Finanziaria ovvero presso la banca finanziatrice (mandante) è istituito un apposito Ufficio Reclami cui il Cliente insoddisfatto può rivolgersi a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail. L'Ufficio Reclami evade la contestazione entro 30 giorni come previsto per legge. Il Cliente se rimasto insoddisfatto della risposta avuta e il reclamo non supera un valore di Euro 100.000,00 può presentare ricorso all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) via delle Botteghe Oscure n. 54 – 00186 Roma, avvalendosi dei moduli scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it e della Guida all'ABF resa disponibile presso la sede legale della Società Finanziaria, le filiali, nonché scaricabile dal sito internet della Società Finanziaria stessa. Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'ABF non priva il cliente del diritto successivo di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria, un organismo collettivo, ovvero, ove previsto, un collegio arbitrale.

ULTERIORI STRUMENTI DI TUTELA

Oltre alle specifiche norme a tutela del Cliente di servizi finanziari sopra illustrate, l'ordinamento prevede altre disposizioni tese a tutelare gli interessi dei Consumatori in genere. A tal fine occorre richiamare soprattutto il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo) che ha previsto un sistema di protezione del Consumatore contro le clausole vessatorie presenti nei contratti predisposti da imprenditori. Tali sono le clausole che determinano *"un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto"* e sono considerate inefficaci dalla richiamata normativa. In particolare l'art. 33, si occupa specificamente ai commi 3 e 4 dell'attività finanziaria, stabilendo, in via generale, la facoltà di recesso o di modificazione unilaterale delle originarie pattuizioni da parte dell'imprenditore, condizionata in ogni caso dalla tempestiva comunicazione al Consumatore ed in ogni caso dalla facoltà, per quest'ultimo, di recedere dal contratto modificato. La casistica contemplata dalla legge non esclude però altri tipi di clausole vessatorie da valutare caso per caso tenendo conto della natura del bene e del servizio, oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione, escludendo comunque quelle conformi a disposizioni di legge o convenzioni internazionali. Sono sempre, però, considerate inefficaci le clausole che escludono o limitano la responsabilità per morte o danno alla persona del Consumatore, che escludono o limitano le azioni del Consumatore per inadempimento totale o parziale della controparte o che prevedono l'adesione automatica del Consumatore a regolamenti od altre clausole che costui non poteva conoscere. Le norme di cui al D.Lgs. 196/2003 intitolato *"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"*, impongono specifiche tutele nel trattamento dei dati personali del Cliente. La normativa prevede che il Cliente riceva un'informativa completa sulle modalità e sul trattamento dei propri dati personali, sui diritti di cui gode in relazione ad essi e sui soggetti a cui i medesimi dati personali potranno essere comunicati, autorizzando o meno particolari trattamenti. Prevede inoltre che il Cliente debba poter conoscere in ogni momento quali siano i dati in possesso del finanziatore.

In caso di ritardo o difficoltà nel rimborso del credito ed in considerazione delle future norme comunitarie per l'eventuale inserimento del nominativo del Cliente nell'elenco dei debitori, è opportuno per il Cliente agire secondo criteri di trasparenza, contattando tempestivamente la Società Finanziaria o l'istituto bancario per comunicare eventuali difficoltà di pagamento. In tal senso è bene comunicare sempre e tempestivamente eventuali cambiamenti dei dati forniti, quale ad esempio la variazione dell'indirizzo.

Le disposizioni richiamate sono derogabili solo in senso più favorevole al Cliente.

Le nullità indicate possono essere fatte valere sol o dal Cliente.

L'Autorità che vigila sugli Intermediari Finanziari è la Banca d'Italia.

ITALCREDI S.P.A. - Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna

Capitale Sociale € 1.200.000 – C.C.I.A.A. - N. Iscr. . R.E.A. 1141791 – N. Iscr. Reg. Imprese / C.F. / P.IVA
05085150158 Direzione Generale: Corso Buenos Aires 79 – 20124 Milano – Sede Legale: Corso Buenos Aires, 79 –
20124 Milano Iscrizione Ufficio Italiano Cambi N. 6126